

Comune di
SAN PIETRO DI FELETTO


Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PAT

VARIANTE n. 1

SETTEMBRE 2020 Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del
D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018



R02

ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Sindaco

MARIA ASSUNTA RIZZO

Responsabile Servizio
Tecnico

LIVIO TONON

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ – MASSIMO BERTO

Terre s.r.l.

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15
+39 041 5093216 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Variante n. 1 al PAT

Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.1 al PAT vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante:

Rilevato che la Variante n. 1 al PAT prevede soltanto le seguenti modifiche normative alle NTA del PAT del Comune di San Pietro di Feletto, finalizzate all'adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018:

abedef: Testo eliminato

abcdef: Testo aggiunto

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

[...]

UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA

~~24. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11/04:~~

~~Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2012: 1.125,78 ettari.~~

~~Superficie Territoriale Comunale (STC): 1.947,33 ettari.~~

~~Rapporto SAU/STC = $1.125,78 / 1.947,33 = 57,81\% > 45,4\%$~~

~~– Superficie in aumento DGR 3650 del 25/11/08 per comuni montani e collinari:~~

~~▪ Superfici boscate (SB) = 433,11 ettari~~

~~▪ Quantità SAU aggiuntiva per comuni montani e collinari : $SB \times 9,5\%$ (coefficiente comuni collinari) = 41,15~~

~~SAU esistente incrementata: SAU esistente (1.125,78) + quota aggiuntiva (41,15) = 1.166,93 ettari~~

~~– Zona agricola massima trasformabile = $1.166,93 \times 1,30\%$ = 15,17 ettari.~~

~~25. In sede di PI la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo di 1,51 ettari (pari al 10%) per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per interventi previsti mediante accordo di pianificazione in applicazione del principio di perequazione urbanistica. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.~~

~~26. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i criteri applicativi di cui alla Dgr n. 3650 del 25/11/2008 e s.m.~~

~~27. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 24, senza che ciò comporti variante al PAT.~~

~~28. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.~~

Art. 22bis - Quantità massima di consumo di suolo

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

– Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1, lett. c).

– DGR n. 668 del 15 maggio 2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

DIRETTIVE

3. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;
- all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 11,52 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all’esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all’allegato alle presenti norme denominato “T05 - Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, LR14/2017”, in scala 1:10.000.

4. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall’art. 12, comma1, LR 14/2017.

5. Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. A tal proposito si dovrà predisporre un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata conseguenti ad ogni variante al PI:

Registro del consumo di suolo

Dati conoscitivi di origine

A	B	C	D	E
DCC Approvazione Variante di Adeguamento	Quantità assegnata/recepita DGR (o DDR) XX/XXXX	Superficie Territoriale Comunale	Superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)	Superficie esterna agli AUC (C- D)
data	ha	ha	ha	ha

Piano degli Interventi / Variante al PI n. XX (dopo entrata in vigore della LR 14/2017)

Deliberazione di ADOZIONE n XX del XX/XX/XXXX Deliberazione di APPROVAZIONE n XX del XX/XX/XXXX

F	G	H	I
Numero identificativo	Destinazione	Quantità confermata o di nuova previsione esterne agli AUC	Superficie attuata
n	ZTO	ha	ha
Totale (tot)			

Interventi di ampliamento in zona agricola – LR 14/2019 “Veneto 2050”

L	M	N
Numero identificativo	Titolo edilizio	Superficie ampliamento
n	n. e data	ha

Totale (tot)		

Superfici rinaturalizzate

O	P
Intervento di rinaturalizzazione	Superficie rinaturalizzata
identificativo	ha
Totale (tot)	

Consumo di suolo

Q	R	S	T
Residuo Suolo Consumabile Previsione (B - tot H - tot N + tot P)	Residuo Suolo Consumabile Attuazione (B - tot I - tot N + tot P)	Nuova superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) (D + tot I)	Superficie esterna agli AUC (C - S)
ha	ha	ha	ha

Ritenuto che, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale.

Ritenuto altresì, conseguentemente, che per la variante n. 1 al PAT non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009

ASSEVERA

che la Variante n. 1 al PAT non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.

Venezia, li 21/09/2020

Il Tecnico estensore
Arch. Stefano Maria Doardo

Mandatario RTP
Dott. Urb. Roberto Rossetto